



AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lslex.com>

**Circolare "Luglio 2019"**

***Indice***

<b>Le novità di Luglio 2019</b>	
- <i>Legge di conversione del c.d. Decreto Crescita</i>	<i>Pag.2</i>
- <i>Tax Credit per le librerie</i>	<i>Pag.6</i>
- <i>Fatturazione elettronica: nuovi chiarimenti</i>	<i>Pag.7</i>
- <i>Invio telematico dei corrispettivi e moratoria</i>	<i>Pag.10</i>

**LEGGE DI CONVERSIONE DEL c.d. DECRETO CRESCITA (D.L. n. 34/19)**

*Le principali novità introdotte in materia fiscale*

**In data 27 giugno è stato convertito, con modificazioni il D.L. 30.4.2019 n. 34, cosiddetto "Decreto Crescita",** recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi". Oltre alla conferma delle misure introdotte con la prima versione del decreto, in sede di conversione **sono state inserite numerose modifiche**, di seguito esposte.

**- Super ammortamento**

Confermata la reintroduzione del "super ammortamento" per il 2019, secondo le disposizioni già previste per l'anno 2018, ma con l'introduzione del **massimale di spesa di euro 2.500.000,00**.

**Beneficiari:**

Le imprese e i professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ad esclusione delle autovetture (art. 164 Tuir)

- nel periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2019

- oppure entro il 30/06/2020, purché al 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

**- Rottamazione ter e saldo stralcio**

E' prorogato al 31.7.2019 il termine per la presentazione della domanda per aderire alla **definizione agevolata** di cui all'art. 3, D.L. 119/2018, conv. con modif. dalla L. 136/2018.

Stessa proroga al 31 luglio anche per la presentazione della domanda di adesione al cd. «**saldo stralcio**» di cui all'art. 1, co. 184-199, L. 145/2018.

**- Proroga dei termini di versamento delle imposte per i soggetti cui si applicano i nuovi ISA**

Viene disposta la **proroga al 30 settembre 2019** dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019.

**Beneficiari:**

**1) i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);**

**2) i quali dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).**

La proroga riguarda anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 (soggetti che applicano la tassazione per trasparenza) del testo unico delle imposte sui redditi, alle quali si applicano gli ISA.

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore, l'intervento di quest'anno si presenta più ampio, in quanto:

- ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
- non prevede l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest'anno, in deroga alle scadenze ordinarie.

Soci di società e associazioni "trasparenti"

La disposizione del "decreto crescita" stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA

La disposizione del "decreto crescita" non prevede invece espressamente che la proroga si applichi anche:

- ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);

Tuttavia, in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore, stante l'analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30.9.2019 tutti i soggetti che esercitano un'attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione (diversa dal limite di ricavi o compensi) dello stesso, o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4 e comunicato stampa Min. Economia e Finanze 13.6.2013 n. 94).

Con circolare n. 64/E del 28 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la proroga al 30 settembre 2019 riguarda anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 applicano:

- il regime forfettario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014);
- il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011);
- altre tipologie di criteri forfettari.

**- Nuovo termine di presentazione per le dichiarazioni Imu e Tasi**

**Slitta al 31 dicembre** dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare, il termine per presentare la dichiarazione Imu/Tasi.

I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU e TASI entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o siano intervenute variazioni importanti ai fini della determinazione dell'imposta.

- Dichiarazione IMU per il comodato d'uso

Viene abolito l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU e TASI sulle case date in comodato d'uso ai parenti di primo grado in linea retta, ovvero genitori o figli.

Sulle case date in comodato d'uso c'è uno sconto del 50% su IMU e TASI.

ecco quelle che sono le condizioni stabilite dalla legge:

a) l'immobile oggetto del contratto di comodato non deve appartenere alle abitazioni di lusso, ossia classificate come A/1, A/8 e A/9,

b) il comodato d'uso gratuito è tra genitori e figli (parenti in linea retta entro il primo grado),

c) il contratto di comodato è registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate,

d) il comodatario utilizza l'immobile come abitazione principale e risiede anagraficamente nonché dimorare abitualmente nell'abitazione avuta in comodato;

e) il soggetto passivo/comodante possiede un solo immobile non di lusso in Italia e risiede anagraficamente, nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; oppure possiede due immobili non di lusso nello stesso Comune, di cui uno è la sua abitazione principale e l'altro è quello oggetto di comodato.

- Dichiarazione IMU per il canone concordato

Abolito l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU e TASI anche per chi affitta le case a canone concordato. La formula del canone concordato (3+2) dà diritto a uno sconto del 25% su IMU e TASI.

A prescindere dall'aliquota decisa dal Comune, i proprietari dovranno versare solo il 75% dell'imposta.

Un elemento importante riguarda la cancellazione di "qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione" per i canoni concordati fatta eccezione dell'obbligo di attestazione per i contratti a canone concordato stipulati senza l'assistenza delle associazioni di categoria.

#### - **Accertamento e controlli formali**

A partire dal 1 luglio 2020, è introdotto l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di emettere invito al contraddittorio prima dell'avvio di procedimenti di accertamento.

Tuttavia tale obbligo viene meno:

- quando è stato emesso processo verbale di constatazione (in questo caso il contribuente può presentare osservazioni ai sensi dell'art. 12 L. 212/2000);
- in caso di accertamento parziale (sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA);
- in caso di particolare urgenza, specificamente motivata, o in ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.

Inoltre, all'art. 36-ter, DPR n. 600/73 viene inserito il comma 3-bis, il quale contiene una disposizione per cui l'Ufficio non può chiedere al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, documenti relativi a informazioni già disponibili nell'Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, a meno che la richiesta riguardi:

- la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti in Anagrafe;
- elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

#### - **Ravvedimento parziale**

Con riferimento ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, al contribuente è consentito avvalersi del ravvedimento ex art. 13, D.Lgs.n. 472/1997 anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi stabiliti dalla norma citata.

In caso di imposta versata in ritardo e di ravvedimento successivo, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per tutto il periodo di ritardo e la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del suo perfezionamento (nuovo art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/1997).

Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

#### - **Mini Ires**

Prevista una riduzione progressiva delle aliquote Ires per le imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni.

La misura prevede l'abbassamento graduale dell'aliquota, nei seguenti termini:

- 22,5% per l'anno di imposta 2019
- 21.5% per il 2020
- 21% per il 2021
- 20.5% al 2022
- fino al 20% dal 2023

Tali percentuali si applicano sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, ad esclusione delle banche.

#### - **IVA**

- Fatturazione elettronica: in sede di conversione con la modifica dell'art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura elettronica va emessa entro 12 giorni (anziché 10) dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72.
- Comunicazioni dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (art. 12-quater, D.L. 34/2019): i soggetti Iva devono inviare, entro il secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre, mentre quella dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva che va presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (modifica dell'art. 21-bis, co. 1, D.L. 78/2010).
- Corrispettivi telematici (art. 12-quinquies, D.L. 34/2019): i dati dei corrispettivi vanno inviati all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, fermi restando gli obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva. Nel primo semestre di vigenza di tale obbligo (periodo transitorio), le relative sanzioni non si applicano in

caso di invio dei dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 2, co. 6-ter, D.lgs. 127/2015).

- Cessione del credito Iva trimestrale (art. 12-sexies, D.L. 34/2019): è possibile cedere, oltre al credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, anche quello di cui è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale (modifica dell'art. 5, co. 4-ter, D.L. 70/1988). Tale possibilità è applicabile ai crediti dei quali sia stato chiesto il rimborso a decorrere dall'1.1.2020.
- Bollo sulle fatture elettroniche (art. 12-novies, D.L. 34/2019): con riferimento alle fatture inviate dall'1.1.2020 attraverso il SdI (sistema di interscambio), ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta, in base ai dati indicati nelle fatture inviate attraverso il SdI, l'Agenzia delle Entrate integra le fatture prive dell'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate.

### **TAX CREDIT PER LE LIBRERIE**

*Posticipato il termine per la presentazione delle istanze per il riconoscimento del credito*

Slitta l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per il riconoscimento del tax credit librerie riferite all'anno 2018.

Difatti, l'apertura fissata al 1 luglio 2019 viene posticipata di qualche giorno, in una data che verrà comunicata con apposito avviso sul sito del Ministero dei beni culturali.

#### **Soggetti interessati:**

Beneficiano di tale credito d'imposta gli esercenti di attività commerciali che operano nel **settore della vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati), come risultante dal Registro delle imprese.

Il beneficio è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, agli importi pagati dagli esercenti per:

- IMU (massimale 3.000 euro);
- TASI (massimale 500 euro);
- TARI (massimale 1.500 euro);
- imposta sulla pubblicità (massimale 1.500 euro);
- tassa per l'occupazione di suolo pubblico (massimale 1.000 euro);
- spese per locazione (massimale 8.000 euro, al netto dell'IVA);
- spese per mutuo (massimale 3.000 euro);
- contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti (massimale 8.000 euro).

Il tax credit è concesso a ciascun esercente in regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, e comunque fino all'importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito d'imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5%

delle risorse disponibili.

## **FATTURAZIONE ELETTRONICA**

*I nuovi chiarimenti dell'Agencia delle Entrate*

Con la **circolare n. 14/E del 17 giugno 2019**, l'Agencia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in materia di fatturazione elettronica.

Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

La circolare reca precisazioni necessarie ai fini della corretta gestione della fatturazione elettronica.

In particolare, tra le novità più importanti:

### **- Prestazioni sanitarie**

**Per l'anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica** tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall'invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Questo vale anche per le fatture "miste", ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l'operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

### **- Imposta di bollo**

Ai fini del versamento trimestrale dell'imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Il documento di prassi ricorda anche il servizio che rende preventivamente noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdi, riportando l'informazione all'interno del portale Fatture e corrispettivi e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale.

Nello specifico, non solo non ne è mutato il quantum, pari, per le fatture, ad euro 2,00, ma per determinarne l'an, ossia per stabilire se una fattura o un documento risultino soggetti a bollo, occorrerà riferirsi innanzitutto alla normativa e ai chiarimenti forniti dell'Amministrazione finanziaria.

### **- Emissione fatture**

**Dal 1° luglio 2019 si prevede che le fatture elettroniche inviate via Sdi possano essere emesse entro 12 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.**

Va indicata la data di effettuazione dell'operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi.

E' sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento. Pertanto, se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 12 giorni potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

#### - **Eccezioni oggettive e soggettive**

Vanno ricomprese tra le eccezioni oggettive agli obblighi di fatturazione elettronica tutte quelle situazioni nelle quali non vi è obbligo di documentare l'operazione con l'emissione di una fattura, in quanto tale operazione è, ad esempio, esclusa dal campo di applicazione dell'imposta o può essere documentata altrimenti.

Va comunque evidenziato che in tutti i casi in cui il soggetto non abbia obbligo di emettere una fattura, ma vi proceda ugualmente, la stessa, in assenza di specifiche esclusioni di ordine soggettivo, dovrà essere elettronica e veicolata tramite SdI.

Diversamente non si può parlare di esonero, ma di divieto di documentare le operazioni effettuate tramite fatturazione elettronica, come per quanti sono "tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria".

Quanto alle eccezioni soggettive, l'Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali per consentire un'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.

In particolare, l'Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi "stabiliti" sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, se stabilito in Italia.

Tale autorizzazione è stata pienamente recepita dal legislatore, in ultimo espungendo, dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, il riferimento ai soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i quali non sono tenuti alla fatturazione elettronica.

#### - **Registrazione degli acquisti**

La nuova formulazione del decreto IVA ha soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Fermo restando che il venir meno dell'obbligo lascia impregiudicata la possibilità per i contribuenti, ove ciò risulti utile all'organizzazione imprenditoriale o professionale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, va posta attenzione alla circostanza che la norma in commento non ha soppresso, né modificato, l'ulteriore obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

Il legislatore ha previsto che dal 2020 l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione di tutti i soggetti indicati, in apposita area riservata del proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti:

- registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA;
- liquidazione periodica dell'IVA;
- dichiarazione annuale dell'IVA.

La convalida o integrazione dei dati, anche per il tramite degli intermediari comporterà il venir meno dell'obbligo

di tenuta dei registri. In attesa del nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate cui la norma demanda l’emanazione delle disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo richiamato, va evidenziato sin d’ora come:

- coloro che, ricorrendo i requisiti, sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dovranno comunque annotare cronologicamente negli appositi registri i ricavi e le spese;
- l’esercizio dell’opzione, ferma la presunzione di coincidenza tra data di registrazione e incasso o pagamento ivi prevista, comporterà l’obbligo di mantenere i registri.

La seconda previsione concerne nell’ambito delle fatture elettroniche, quelle nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Per queste, si demanda ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

#### - **Esterometro**

La circolare chiarisce che **l’esterometro è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica** e ne sono, quindi, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.

#### - **Sanzioni**

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni:

- non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
- sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

#### - **Conservazione delle fatture elettroniche**

**Per chi aderisce all’accordo di servizio dell’Agenzia delle Entrate, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute via SdI saranno portate in conservazione** nel rispetto delle norme. Il servizio messo a disposizione dall’Agenzia garantisce la conservazione per un periodo di quindici anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione di “export”.

**Questa conservazione ha efficacia civilistica, tributaria** e riguarda tutti i documenti veicolati tramite SdI, sia su base obbligatoria che volontaria.



## **INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI E MORATORIA REGIME SANZIONATORIO**

*Obbligo di trasmissione anticipato al 1.7.2019 per alcune categorie di soggetti*

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dall'art. 17, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, sono obbligati dall'1.1.2020, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi e delle ricevute fiscali emesse. Il termine di trasmissione telematica è stabilito entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

**Tale obbligo è stato anticipato all'1.7.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000.**

In merito all'individuazione del volume d'affari, come chiarito dall'Agenzia con la Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E, bisogna far riferimento all'importo indicato nel rigo VE50 del Modello IVA, nel caso di soggetti esercenti più attività, va considerato il volume d'affari complessivo derivante da tutte le attività esercitate.

Il termine ordinario di trasmissione telematica dei corrispettivi è stabilito entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

**A seguito delle difficoltà riscontrate nella trasmissione delle operazioni da parte degli operatori che a far data 01.07.2019 sono obbligati all'adempimento, nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", è stata prevista una moratoria delle sanzioni per il primo semestre di vigenza di tale obbligo.**

Per poter usufruire della moratoria gli operatori hanno l'obbligo di comunicare i corrispettivi in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con modalità che sono in corso di definizione e verranno rese note con apposito provvedimento, ed essere in regola con l'invio delle comunicazioni periodiche IVA nei termini ordinari.

L'Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del 29.6.2019, ha reso noto inoltre che è disponibile sul portale "Fatture e Corrispettivi" una nuova procedura web per la memorizzazione e la trasmissione dei dati relativa corrispettivi e ricevute fiscali, alternativa all'utilizzo del registratore telematico.